



UN MONDO DOVE LE PERSONE GESTISCONO LE FORESTE IN MANIERA SOSTENIBILE

Standard PEFC Italia

ITA 1000

Descrizione dello schema PEFC Italia
di certificazione della Gestione
Forestale Sostenibile

Nome del documento: Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile

Titolo del documento: PEFC ITA 1000

Approvato da: PEFC Council

Data: 01/06/2017

Sommario

1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione della GFS	4
1.2 Riferimenti normativi	4
1.3 Definizioni ed abbreviazioni	5
1.3.1 Definizioni	5
1.3.2 Abbreviazioni	7
2 ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA	7
2.1 Gli schemi di certificazione	7
2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia	8
2.2.1 I richiedenti	8
2.2.2 PEFC-Italia	15
2.2.3 Organismi di certificazione (OdC) e di accreditamento (OA)	16
3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE	16
3.1 Documenti necessari per la certificazione di GFS	17
3.2. Descrizione della Documentazione di GFS	17
4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	
.....	19
4.1 Uso del certificato	19
4.2 Uso del logo PEFC	19
4.3 Rinuncia alla certificazione	19
5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI per GFS e per COC	20
5.1 Gestione ricorsi contro l'OdC	20
5.2 Gestione reclami	20
6 REVISIONE DELLO STANDARD E RIACCREDITAMENTO	21
6.1 Il PEFC Italia come ente normatore	21
6.2 Processo di revisione dello Standard	22
6.3 Revisione degli Standard e dei documenti normativi	23
Regolamento del GdL del Forum	26
Processo di revisione degli standard del PEFC Italia e regole del Gruppo di Lavoro del Forum	26
Appendix 2	29

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive lo schema italiano PEFC (Programma per la valutazione di schemi di certificazione forestale) per la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS). ITA 1000, ITA 1001-1 e ITA 1001-2 sono gli standard di riferimento a livello nazionale.

Insieme con ITA 1002, ITA 1003, ITA 1004 e ITA 1004-1, esso costituisce il riferimento ufficiale di PEFC-Italia per i diversi schemi di certificazione. ITA 1002 è la traduzione di PEFC ST 2002 relativo alla certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody; CoC). ITA 1003 descrive le modalità operative di certificazione, le modalità di accreditamento degli Organismi di Certificazione all'Organismo di Accreditamento nazionale i requisiti richiesti agli auditor di GFS, GSP e CoC. ITA 1004 è assieme a ITA 1004-1 il documento utile ai richiedenti la certificazione PEFC di Gestione Sostenibile della Pioppicoltura (GSP) a livello nazionale.

Nel sistema di certificazione della gestione forestale sostenibile PEFC Italia valgono i seguenti principi generali:

- Non devono essere introdotti organismi geneticamente modificati (OGM), almeno fino a quando la scienza non dimostrerà in modo certo che non determinano un impatto sugli ecosistemi naturali (ITA 1001-1 linea guida 2.3);
- l'eventuale uso delle biotecnologie deve essere basato sull'approccio precauzionale, dopo adeguata sperimentazione scientifica con appropriate prove di campo (ITA 1001-1 linea guida 2.3);
- i livelli di utilizzazione forestale devono essere sostenibili per periodi di almeno 10 anni (ITA 1001-1 linea guida 3.3);
- i livelli di raccolta dei prodotti forestali non legnosi non devono eccedere quelli che possano essere sostenuti su un lungo periodo (ITA 1001-1 linea guida 3.3);
- le operazioni di gestione forestale devono prendere in considerazione anche i valori estetici delle foreste (ITA 1001-1 linea guida 3.1 e 3.4);
- i gestori forestali sono incoraggiati a considerare l'ampio spettro di servizi ambientali forestali offerti dal bosco e a considerare il mercato di questi servizi (ITA 1001-1 linea guida 3.1, 3.4 e 6.1; indicatori 5.1b e 5.4);

PEFC Italia, e le entità associate e certificate di dimensione adeguata, sostengono la ricerca forestale finalizzata al miglioramento della salute, della produttività e della gestione delle risorse forestali.

I proprietari e i gestori forestali sono invitati a calcolare l'assorbimento netto di carbonio della gestione forestale e a considerare anche queste informazioni quando sviluppano le strategie di gestione forestale.

1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione della GFS

Il presente documento si può applicare ai boschi naturali e seminaturali (settore forestale). La certificazione della GFS, che può avvenire a livello individuale, di gruppo e di gruppo territoriale, è descritta nel punto 3 del presente documento.

1.2 Riferimenti normativi

- PEFC Documento Tecnico
- ITA 1001-1 " Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS"
- ITA 1001-2 " Criteri ed Indicatori complementari per la certificazione di gruppo territoriale di GFS"
- ITA 1002 "Schema di Certificazione della Catena di Custodia del legno"

- ITA 1003 "Accreditamento OdC e qualificazione personale di audit GFS e CoC"
- UNI CEI EN 45020:1998 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
- UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
- Regolamento ACCREDIA per l'accREDITamento degli OC, Rev. 2 on 26 October 2005 – RG 01
- UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti

1.3 Definizioni ed abbreviazioni

1.3.1 Definizioni

- *accreditamento*: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche (UNI CEI EN 45020:1998)
- *aderente*: un proprietario/gestore forestale o altro soggetto garantito da un certificato forestale individuale o di gruppo che ha il diritto legale di gestire il bosco in una superficie forestale ben definita e che ha la capacità di applicare i requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile in quell'area.
nota 1: la definizione "capacità di applicare i requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile" richiede che il soggetto goda di un diritto di gestione forestale a lungo termine che possa escludere eventuali appaltatori temporanei dalla possibilità di aderire ad una certificazione di gruppo.area certificata: la superficie forestale coperta da certificato forestale individuale o da certificato forestale di gruppo relativo alla somma delle superfici forestali degli aderenti
- *attestato di partecipazione alla certificazione forestale di gruppo o di gruppo territoriale*: documento rilasciato ad un singolo aderente che si riferisce al Certificato Forestale di Gruppo o al Certificato di Gruppo Territoriale e che conferma che l'aderente è garantito dallo scopo della certificazione forestale di gruppo/territoriale
- *audit*: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003).
- *auditor*: soggetto che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva (UNI EN ISO 19011: 2003)
- *bosco*: si considerano le definizioni previste dalla normativa vigente
- *catena di custodia*: tutti i cambiamenti di custodia di prodotti di origine forestale e prodotti derivati, durante le fasi di raccolta, trasporto, trasformazione e distribuzione dalla foresta all'uso finale.
- *certificazione*: procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020:1998)
- *certificato forestale individuale (CFI)*: documento che conferma che un singolo proprietario forestale o un singolo gestore (es. Consorzio Forestale singolo o nel caso di più proprietari che deleghino in maniera totale e inequivocabile la gestione e l'amministrazione delle risorse forestali) soddisfa i requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile e gli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili
- *certificato Forestale di Gruppo (CFG)*: documento che conferma che un gruppo soddisfa i requisiti della gestione forestale sostenibile e ogni altro requisito dello schema di certificazione
- *certificato di Gruppo Territoriale (CGT)*: documento che conferma che il Gruppo Territoriale risponde ai requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione forestale applicabili. Il certificato è rilasciato al Gruppo Territoriale

relativamente all'intera regione (vedi definizione) e riguarda la partecipazione volontaria di proprietari forestali e/o gruppi; saranno considerati certificati solamente i soggetti aderenti alla CGT, le superfici forestali a loro afferenti e i prodotti forestali provenienti da suddette aree.

- *certificazione forestale di gruppo*: certificazione di un gruppo mediante un unico certificato
- *certificazione di Gruppo Territoriale*: certificazione di un Gruppo Territoriale riconosciuto mediante un Certificato di Gruppo Territoriale
- *conformità*: soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000)
- *criteri*: aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il successo o il fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può essere valutata la GFS (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS)
- *gestione Forestale Sostenibile*: gestione e uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.(PEFCC-DT)
- *gruppo (GR)*: un gruppo di aderenti rappresentati dal rappresentante di gruppo allo scopo di applicare lo standard di gestione forestale sostenibile e la sua certificazione;
- *gruppo di audit*: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesta, da esperti tecnici (UNI EN ISO 19011:2003).
- *gruppo Territoriale (GT)*: organizzazione riconosciuta dal PEFC-Italia e creata da proprietari e/o gestori forestali in qualità di aderenti. Ogni "regione" deve essere rappresentata da un unico GT; tale soggetto deve tendere a rappresentare proprietari/gestori forestali che rappresentino e/o gestiscano oltre il 50% della superficie forestale pianificata della regione
- *indicatori*: misure quantitative, qualitative o descrittive che, quando periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS)
- *non conformità*: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000)
- *organismo di accreditamento*: organismo (in Italia, ACCREDIA) che dirige e amministra un sistema di accreditamento e rilascia l'accreditamento (UNI CEI EN 45020:1998)
- *organismo di certificazione*: organismo che effettua la certificazione di conformità. (UNI CEI EN 45020:1998)
- *parti interessate*: un individuo o gruppi di individui con un interesse comune, coinvolti o influenzati dalle operazioni di un'organizzazione (ISO 14004:1997)
- *prescrizioni di massima e di polizia forestale*: insieme delle norme per mezzo delle quali vengono regolamentate le modalità di utilizzazione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico.
- *principi*: regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la GFS (PEFCC-DT)
- *proprietario/gestore*: qualunque soggetto, pubblico e/o privato, proprietario o possessore (anche gestore con apposite deleghe) in buona fede ai sensi dell'art. 1175 c.c.
- *Rappresentante di gruppo (RG)*: *entità che rappresenta gli aderenti, con responsabilità generale di assicurare che la gestione forestale all'interno dell'area certificata sia conforme allo standard di Gestione Forestale Sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione forestale applicabili*
- *regione*: territorio omogeneo chiaramente delimitato geograficamente o amministrativamente
- *requisito*: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (UNI EN ISO 9000:2000)
- *responsabile del gruppo di audit*: un auditor del gruppo di audit è generalmente denominato responsabile del gruppo (UNI EN ISO 19011:2003)
- *revoca*: ritiro del certificato ad opera dell'OdC

- *richiedente*: entità che sottoscrive la domanda di certificazione (proprietario o suo legale rappresentante)
- *riesame*: attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti (UNI EN ISO 9000: 2000)
- *rinuncia*: comportamento volontario del richiedente (AZ, GR, GT) o di suoi associati – nel caso di GR o di GT) di non aderire più ad uno schema di certificazione
- *segreteria*: Segreteria PEFC–Italia
- *sospensione*: interruzione momentanea dell'iter di certificazione o della validità del certificato.
- *sviluppo sostenibile*: il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza che siano compromesse le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (ISO/TR 14061: 1998)
- *terza parte*: persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte relativamente all'oggetto in questione (UNI CEI EN 45020:1998).

1.3.2 Abbreviazioni

AC: azioni correttive

ACCREDIA: Organismo di accreditamento degli Organismi di certificazione in Italia

AZ: proprietario/gestore

CFI: Certificato Forestale Individuale

CoC: Catena di Custodia (*Chain of Custody*)

CGT: Certificato Gruppo Territoriale

DT: Documento Tecnico

GR: Gruppo di aderenti

GFS: Gestione Forestale Sostenibile

GSP: Gestione Sostenibile della Pioppicoltura

GT: Gruppo che richiede la certificazione di Gruppo Territoriale

NC: non-conformità

OdC: organismo di certificazione

OA: organismo di accreditamento

PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

PEFCC: Consiglio del PEFC

PMPF: Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

RG: Rappresentante di gruppo, entità che rappresenta gli aderenti ad un gruppo

2 ELEMENTI DEL PEFC–ITALIA

2.1 Gli schemi di certificazione

Il sistema “PEFC-Italia” si articola in tre schemi che prevedono:

- a) la certificazione della GFS;
- b) la certificazione della GSP;
- c) la certificazione della CoC dei prodotti derivati da GFS o GSP (traduzione del PEFC ST 2002).

La certificazione della GFS e della GSP riguarda esclusivamente il settore forestale (boschi e piantagioni) e i suoi prodotti fino al loro cambio di custodia (considerata in ITA 1002).

Tale cambio di custodia inizia al momento della cessione del prodotto forestale (legnoso o non legnoso) o del prodotto trasformato. Il proprietario o gestore forestale non necessita di certificazione di CoC per dichiarare certificato un proprio prodotto di trasformazione quando trasforma unicamente le materie prime del bosco oggetto della certificazione.

Nel caso in cui ci sia l'acquisto e la lavorazione di specie e/o assortimenti diversi da quelli presenti nel bosco certificato, è obbligatoria la certificazione di Catena di Custodia se esiste il rischio di mescolanza tra materiale certificato di proprietà e altro materiale. In questi casi i processi di lavorazione devono essere opportunamente descritti da procedure previste all'interno del Manuale GFS.

In relazione al tipo di certificazione richiesto – GFS, GSP e/o CoC - e al livello di applicazione (individuale, di gruppo, di gruppo territoriale per la GFS; individuale e di gruppo per la GSP; individuale e di gruppo per la CoC), al fine di ottenere la certificazione il richiedente deve dimostrare - per quanto di pertinenza - la conformità ai requisiti richiamati nei documenti PEFC e - una volta ottenuta la certificazione - il loro mantenimento.

L'obbligo della conformità alle esistenti normative regionali, nazionali e comunitarie è un prerequisito per tutti gli schemi.

Ogni segnalazione di violazione delle norme vigenti deve essere presa in considerazione negli audit interni ed esterni.

I requisiti e gli standard di certificazione vengono regolarmente controllati e aggiornati dal PEFC-Italia per gli opportuni cambiamenti e/o integrazioni, resi necessari dalle eventuali nuove conoscenze, almeno ogni 5 anni.

Il controllo periodico è infatti un elemento essenziale del processo di miglioramento continuo degli schemi del PEFC.

Il periodo di transizione per l'implementazione dei cambiamenti nello schema durerà 12 mesi dal momento in cui lo schema è approvato dal PEFC Italia, per tutte le nuove certificazioni e per i rinnovi. Per i certificati emessi prima della fine del periodo di transizione, i cambiamenti devono essere implementati entro la successiva visita di sorveglianza.

2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia

Hanno parte attiva nel sistema di certificazione PEFC italiano:

- i richiedenti la certificazione,
- il PEFC-Italia,
- gli Organismi di Certificazione (OdC),
- gli Organismi di Accreditamento (OA).

2.2.1 I richiedenti

I richiedenti sono i candidati alla certificazione.

Si individuano quali richiedenti i seguenti soggetti:

- 1) il legale rappresentante del Gruppo Territoriale (o suo delegato per la certificazione (RG)
- 2) il legale rappresentante del GR o suo delegato per la certificazione di gruppo (RG),
- 3) il proprietario, il gestore o loro delegati per la certificazione individuale.

La conformità legislativa è un obbligo per i richiedenti che desiderino iniziare un processo di certificazione secondo gli schemi di certificazione PEFC.

Tutti gli attori coinvolti nella certificazione (individuale o come membri dei GR o dei GT) sono responsabili di assicurarsi che le attività e le operazioni dei terzisti siano conformi/rispettino i criteri e gli indicatori della GFS.

2.2.1.1 Gruppo Territoriale

Il GT è l'unico organismo riconosciuto da PEFC Italia per una specifica unità territoriale o geografica. Il GT deve implementare e rispettare quanto stabilito dagli standard ITA 1001-1, ITA 1001-2 nonché da ogni successiva integrazione e/o modifica degli stessi.

GT deve:

- a) rappresentare gli aderenti al gruppo nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con l'OdC, nell'inoltro della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con l'OdC;
- b) fornire l'impegno in nome e per conto dell'intero gruppo di aderenti di essere conformi allo standard di GFS e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili;
- c) sostenere il costo della certificazione territoriale e del relativo mantenimento (tramite la raccolta di quote fissate da GT per i proprietari/gestori forestali);
- d) avviare la procedura di certificazione territoriale, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- e) predisporre un Manuale GFS per l'applicazione degli standard di GFS all'intero gruppo di aderenti (vedasi punto § 3. 2); nel caso di certificazione di CoC, produrre un Disciplinare/Manuale delle Procedure di CoC che contenga tutte le necessarie informazioni per poter ricostruire i passaggi di custodia dei prodotti legnosi provenienti da boschi la cui gestione sostenibile sia stata certificata in conformità con i requisiti dello schema di GFS di PEFC-Italia;
- f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli aderenti al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema;
- g) informare attraverso un apposito documento (ad es. un Regolamento) i partecipanti e le parti interessate alla certificazione sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte dei proprietari a rispettare i punti di cui al 2.2.1.1.1;
- h) organizzare un programma di monitoraggio annuale interno sugli aderenti al GT e collaborare negli audit condotti dall'OdC
- i) custodire il certificato territoriale emesso dall'OdC;
- j) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- k) raccogliere e accettare le domande di adesione individuale degli aderenti, corredate dall'atto di impegno nei confronti dello standard di GFS di PEFC-Italia e degli altri requisiti dello schema di certificazione PEFC-Italia applicabili;
- l) conservare e aggiornare il registro dei dati (nominativi, ubicazione catastale e superfici interessate/certificate) del GT e degli aderenti alla certificazione, trasmettendolo periodicamente all'OdC; ogni nuovo aderente ad una certificazione di GT potrà essere incluso solamente dopo l'audit di sorveglianza da parte dell'OdC;
- m) conservare il registro degli aderenti alla certificazione e trasmetterlo a PEFC Italia entro un mese dall'audit, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate, comunicando al PEFC Italia successivamente anche le esclusioni e le nuove adesioni. L'impegno degli aderenti può essere basato su un impegno individuale o su una decisione di maggioranza di un'organizzazione di proprietari in nome e per conto dei proprietari/gestori forestali rappresentati nella regione;
- n) consegnare ai proprietari un attestato di "adesione alla certificazione regionale" "attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato di gruppo territoriale, le informazioni rilevanti sul GT che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;
- o) informare gli aderenti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;
- p) nel caso in cui un aderente sia garantito da una certificazione aggiuntiva individuale o di gruppo per la gestione forestale, assicurarsi che le NC dell'aderente riscontrate nell'ambito di uno

schema di certificazione forestale siano riportate in ogni altro schema di certificazione forestale che garantisce l'aderente;

- q) provvedere all'esclusione degli aderenti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottoliscenza di utilizzo del logo e informando l'OdC affinché il contratto di utilizzo del logo PEFC venga revocato;
- r) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- s) nel caso in cui un GT voglia sviluppare autonomamente degli standard di certificazione di gruppo territoriale, essa dovrà predisporre un Forum consultivo a cui possano partecipare tutte le parti interessate alla gestione forestale, con le stesse procedure operative con cui sono stati identificati gli standard a livello nazionale; gli standard dovranno essere più restrittivi di quelli nazionali, dovranno quindi essere approvati dal PEFC Italia e successivamente dal PEFCC;
- t) Organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC ;
La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere *stakeholder* ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- u) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (redatto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale,
- v) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione (o degli strumenti pianificatori assimilabili) del bosco certificato, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
 - ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
 - descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/publicazioni di settore);
 - proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale;
 - durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
 - principi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
 - tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
 - ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.).
- w) Offrire dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi fra le entità certificate e la popolazione locale relativi alla gestione forestale

2.2.1.1.1 Doveri degli aderenti alla certificazione di gruppo territoriale

Gli aderenti devono:

- a) Disporre di un piano di gestione forestale in corso di validità, adottato o in revisione in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1;
- b) pagare la quota associativa di partecipazione a GT, al fine di sostenere economicamente le spese della certificazione di gruppo territoriale e il suo mantenimento;
- c) indicare al GT, in forma scritta, tutte le aree forestali di proprietà all'interno della "regione" nella loro interezza e quelle candidate per la certificazione in quanto pianificate; tutte le aree possedute/gestite all'interno della "regione" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
- d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia;
- e) dimostrare che le attività di gestione forestale sono svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori esterni;
- f) rendere disponibile al GT e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit interni e dell'OdC;
- g) relazionare al GT, su richiesta della medesima, sulle utilizzazioni ed i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;
- h) confermare l'adesione a GT almeno ogni 5 anni;
- i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione e il relativo ritiro dell'adesione a GT con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GT di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC-Italia;
- j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere correttamente a tutte le richieste dell'AT o dell'OdC in merito a dati rilevanti, documentazione o altre informazioni; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit formali, di revisioni o in ogni altra fattispecie;
- k) mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dall'AT.

2.2.1.2 Gruppo

GR può operare in una specifica unità territoriale o geografica senza essere riconosciuto dal PEFC Italia nel caso in cui non abbia le caratteristiche richieste al GT (vedi definizione del GT). Il GR deve implementare e rispettare quanto stabilito dallo standard ITA 1001-1 nonché da ogni successiva integrazione e/o modifica degli stessi.

GR deve:

- a) rappresentare gli aderenti al GR nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con l'OdC, nell'inoltro della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con l'OdC;
- b) fornire l'impegno in nome e per conto dell'intero gruppo di aderenti di essere conformi allo standard di GFS e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili;
- c) sostenere il costo della certificazione di gruppo e il suo mantenimento tramite la raccolta di quote fissate dalla CG per i membri;
- d) avviare la procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- e) predisporre un Manuale di GFS per l'applicazione degli standard di GFS all'intero gruppo di aderenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GFS nelle aree oggetto di certificazione; nel caso di certificazione della CoC, predisporre un Manuale/Disciplinare/Procedura di CoC nel quale sono contenuti i riferimenti utili per la ricostruzione del percorso dei prodotti legnosi provenienti da foreste la cui gestione sostenibile sia stata certificata secondo i requisiti dello schema di GFS PEFC-Italia;
- f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli aderenti al GR, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema;

- g) informare agli aderenti e le parti interessate alla certificazione sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte degli aderenti a rispettare i punti di cui al 2.2.1.2.1;
- h) organizzare un programma di monitoraggio annuale interno sugli aderenti al GR e collaborare negli audit condotti dall'OdC;
- i) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- j) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- k) redigere, aggiornare e conservare le domande di adesione individuale degli aderenti, corredate dall'atto di impegno ai requisiti del sistema PEFC-Italia;
- l) aggiornare e conservare il registro degli aderenti alla certificazione (nominativi, ubicazione e superfici interessate). Ogni nuovo aderente all'interno del gruppo potrà essere incluso nella certificazione solo dopo l'audit di sorveglianza a GR da parte dell'OdC;
- m) conservare il registro degli aderenti alla certificazione e trasmetterlo entro un mese dall'audit al PEFC-Italia, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate/certificate, comunicando al PEFC Italia successivamente anche le esclusioni e le nuove adesioni.
- n) consegnare ai partecipanti un attestato di "adesione alla certificazione di gruppo" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato regionale, le informazioni rilevanti sul GR che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;
- o) informare i partecipanti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;
- p) nel caso in cui un aderente sia garantito da una certificazione aggiuntiva individuale o di gruppo per la gestione forestale, assicurarsi che le NC dell'aderente riscontrate nell'ambito di uno schema di certificazione forestale siano riportate in ogni altro schema di certificazione forestale che garantisce l'aderente;
- q) provvedere all'esclusione dei partecipanti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottoliscenza di utilizzo del logo e fornirne comunicazione al PEFC-Italia e all'OdC;
- r) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate.
- s) Organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC; la consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- t) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (scritto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale,
- u) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione (o degli strumenti pianificatori assimilabili) del bosco certificato, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
- ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
 - descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/publicazioni di settore);
 - proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale;

- durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
- principi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
- tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
- ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.).

w) Offrire dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi fra le entità certificate e la popolazione locale relativi alla gestione forestale.

2.2.1.2.1 Doveri degli aderenti alla certificazione di gruppo

Gli aderenti alla certificazione di gruppo devono:

- a) Disporre di un piano di gestione forestale in corso di validità, adottato o in revisione in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1; b) pagare la quota associativa di partecipazione al GR (per sostenere economicamente il GR e le spese di certificazione e del relativo mantenimento) quando richiesta;
- c) indicare, in forma scritta, al GR le aree forestali gestite e che intendono includere nella certificazione di gruppo; tutte le aree possedute/gestite all'interno del "gruppo" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
- d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia;
- e) dimostrare che le attività di gestione forestale siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni;
- f) rendere disponibile al GR e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit interni e degli OdC;
- g) relazionare al GR sulle utilizzazioni e i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;
- h) confermare l'adesione a GR almeno ogni 5 anni;
- i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione ed il relativo ritiro dell'adesione a GR con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GR di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC-Italia;
- j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati, richieste e informazioni del GR o dell'OdC; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit o di revisioni formali che in altre situazioni;
- k) mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dal GR.

2.2.1.3 Proprietario/gestore

AZ deve:

- a) essere proprietario o gestore della superficie forestale interessata dalla certificazione;
- b) disporre di un piano di gestione forestale in corso di validità, adottato o in revisione, in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1;
- c) dare il via alla procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- d) sostenere il costo della certificazione e del relativo mantenimento;
- e) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia ;


- f) dimostrare che le attività di gestione forestale siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni;
- g) i boschi posseduti dal proprietario (o gestiti da un gestore) che devono essere sottoposti a certificazione devono essere certificati nella loro interezza se rappresentano un'unità produttiva accorpata;
- h) predisporre un Manuale GFS nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GFS nelle aree oggetto di certificazione;
- i) collaborare agli audit condotti dall'OdC fornendo piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati, richieste e informazioni dell'OdC; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit o di revisioni formali che in altre situazioni; mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dall'OdC;
- j) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- k) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- l) aggiornare e conservare il registro delle particelle oggetto di certificazione (ubicazione catastale e superfici interessate) trasmettendolo all'OdC;
- m) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- n) impegnarsi nel corretto uso del certificato e del logo PEFC-Italia;
- o) Organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC;
- p) la consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- q) rendere pubblica la sintesi delle attività di audit (redatto dall'organismo di certificazione) che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale,
- r) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione (o degli strumenti pianificatori assimilabili) del bosco certificato, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
 - ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
 - descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/publicazioni di settore);
 - proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale;
 - durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
 - principi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
 - tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
 - ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla

prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.).

- s) Avere dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi con la popolazione locale relativi alla gestione forestale.

2.2.2 PEFC-Italia

PEFC-Italia è l'associazione che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC. La sua composizione, i suoi compiti ed il suo funzionamento rispettano quanto definito nel proprio Statuto e in questo documento .



2.2.2.1 Assemblea Generale

Oltre a quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea dei soci:

- incarica il Presidente di iniziare il processo di creazione e di successiva revisione degli standard di GFS,
- incarica il Consiglio di Amministrazione di identificare il Gruppo di esperti (permanente ed esterno) che si occupi della revisione periodica degli standard di GFS e di identificare i tre saggi del "gruppo per la risoluzione dei conflitti" che potrebbero sorgere durante lo svolgimento del Forum per la revisione degli standard di GFS;
- Ratifica o modifica le decisioni del Consiglio di Amministrazione relativamente alla revisione periodica degli standard di GFS.

2.2.2.2 Presidente

Oltre a quanto stabilito dallo Statuto, il Presidente svolge le procedure per iniziare il processo di periodica revisione degli standard di GFS; coordina il lavoro del CdA e della Segreteria per l'approvazione degli standard di GFS.

2.2.2.3 Consiglio di Amministrazione

Oltre a quanto stabilito dallo Statuto, il CdA:

- a) predisporre lo sviluppo, l'adozione formale e la modifica delle regole relative al controllo della certificazione di GFS;
- b) predisporre lo sviluppo, l'adozione formale e la modifica delle regole relative al controllo della certificazione della CoC dei prodotti legnosi;
- c) approva la revisione finale dello standard nazionale di GFS proposto dal Gruppo di esperti e dal Forum;
- d) stipula con i GT, con i GR e con i proprietari/gestori (AZ) i contratti per l'utilizzo del logo PEFC.

2.2.2.4 Gruppo di Lavoro del Forum

Un Gruppo di Lavoro permanente di esperti esterni (in rappresentanza bilanciata delle categorie di parti interessate rilevanti per il settore forestale) è delegato dall'Assemblea di PEFC Italia alla revisione periodica in forma di Forum (almeno ogni 5 anni) dello standard nazionale di GFS nel rispetto delle procedure per le attività di definizione degli standard riconosciute dal PEFC (vedi Appendice 1); la revisione finale viene approvata dal CdA.

PEFC Italia identifica i soggetti svantaggiati e "chiave", individuando le difficoltà alla loro partecipazione e stimolando proattivamente l'intervento e il contributo di questi nelle attività di revisione dello Standard.

2.2.2.5 Segreteria Generale

La Segreteria Generale di PEFC-Italia ha il compito di gestire l'attività ordinaria anche amministrativa di PEFC, di mantenere i rapporti istituzionali con i vari GT e GR, di coordinare l'attività dell'associazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni dei suoi organi.

La Segreteria è diretta dal Segretario Generale del PEFC-Italia.

In particolare essa:

- a) coordina i soggetti coinvolti nella revisione della documentazione secondo le procedure del PEFC-Italia;
- b) comunica ai richiedenti l'elenco degli OdC accreditati ACCREDIA e l'elenco degli OdC che hanno presentato domanda di accreditamento al ACCREDIA;
- c) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro dei proprietari/gestori (AZ), dei GT e dei GR certificati;
- d) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro degli aderenti alla certificazione di gruppo territoriale o di gruppo;
- e) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro degli utilizzatori del logo PEFC, comunicando i dati al PEFC;
- f) offre supporto informativo a tutti i richiedenti (Aziende, GT, GR, OdC, ecc),
- g) rappresenta l'unico soggetto delegato a fornire l'interpretazione autentica dello schema PEFC Italia, relativamente a questioni inerenti lo schema e non agli audit di parte terza.

2.2.3 Organismi di certificazione (OdC) e di accreditamento (OA)

La certificazione è effettuata da OdC, indipendenti e di terza parte, accreditati da parte di un OA nazionale, membro dell'IAF - International Accreditation Forum - (ad es. ACCREDIA in Italia) per la certificazione di GFS e della CoC dei prodotti di origine forestale, che siano successivamente stati notificati dal PEFC Italia. Sulle modalità operative vedasi ITA 1003.

3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Lo schema prevede i tre seguenti livelli di applicazione:

- certificazione individuale;
- certificazione di gruppo;
- certificazione di gruppo territoriale.

Candidato alla certificazione regionale è GT alla certificazione di gruppo il GR e alla certificazione individuale l'AZ.

Il sistema gestionale delle proprietà forestali può prendere spunto dalla logica e dai principi propri dei sistemi di gestione adottati in documenti emessi dagli organismi di normazione (es. ISO 14001, ISO 9001, ...), conformandosi ai punti di maggiore affinità con il PEFC (ad es. obiettivi, struttura organizzativa, controllo operativo).

Il costo dell'audit di certificazione è a carico del richiedente.

3.1 Documenti necessari per la certificazione di GFS

I documenti che il richiedente deve inoltrare all'OdC sono:

- a) la domanda di certificazione che viene regolarmente compilata e firmata dal richiedente e spedita all'OdC contenente informazioni generali sul richiedente, ovvero: denominazione, ragione sociale, livello di certificazione scelto, indirizzo, persona incaricata di tenere i contatti con l'OdC e il nome del consulente,
- b) nel caso del legale rappresentante, il documento che autorizza il richiedente a presentare la domanda all'OdC,
- c) il Manuale GFS nel quale vi sia evidenza del quadro di insieme della GFS anche tramite il richiamo di altri documenti quali: procedure gestionali, istruzioni operative e moduli di registrazione delle attività svolte,
- d) nel caso di richiesta di certificazione di gruppo territoriale o certificazione di gruppo, il registro degli aderenti alla certificazione;
- e) eventuali marchi – individuali e collettivi – utilizzati dal richiedente per la commercializzazione dei prodotti provenienti da boschi oggetto di certificazione GFS,
- f) quanto altro richiesto dall'OdC per la definizione dello schema di campionamento durante l'audit di certificazione.

3.2. Descrizione della Documentazione di GFS

La documentazione di GFS può essere costituita da un singolo Manuale di GFS o dall'insieme di un Manuale e di una serie di procedure collegate. Il Manuale GFS è il documento che, in forma sintetica, descrive tutte le attività associate ai relativi documenti di supporto finalizzate all'ottenimento della certificazione della GFS. *Scopo del Manuale di GFS è quello di spiegare le scelte gestionali dei proprietari a fronte di situazioni particolari e anche quello di facilitare l'inquadramento della GFS.*

La documentazione di GFS - adattata alle esigenze del richiedente e della sua organizzazione di riferimento - deve fornire le seguenti indicazioni:

- Generalità:
 - motivazioni e obiettivi del documento,
 - descrizione del richiedente (struttura organizzativa) e dei proprietari (anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali); informazioni circa i diversi strumenti di pianificazione forestale esistenti, eventuali certificati UNI EN ISO 14001, eventuali registrazioni EMAS (Reg. (CE) 761/2001), inventari forestali, tipologie forestali, altre informazioni pertinenti
 - scopo e campo di applicazione (livello di applicazione),
 - eventuali definizioni ed abbreviazioni;
- politica di GFS;
- registro della legislazione applicabile (anche lista per le disposizioni cogenti applicabili nella Regione/Provincia Autonoma di appartenenza);

- modalità di coinvolgimento dei proprietari forestali (esplicitazione di eventuali deleghe al richiedente per la certificazione, anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali);
- implementazione – con segnalazione delle fonti d'informazione che hanno generato il dato - dei requisiti richiesti:
 - per la certificazione individuale (AZ) e di Gruppo (GR) da ITA 1001-1,
 - per la certificazione di gruppo territoriale (GT) da ITA 1001-1 e ITA 1001-2; la certificazione di gruppo territoriale prevede l'applicazione dei requisiti sia a livello territoriale (ITA 1001-2) che individuale/di gruppo (ITA 1001-1); le singole AZ facenti parti del GT devono conseguentemente applicare sia ITA 1001-1 che ITA 1001-2;

Programma di Miglioramento di GFS relativo a quegli indicatori per i quali è previsto l'ambito di miglioramento in ITA 1001-1 e/o ITA 1001-2; il Programma di Miglioramento di GFS deve garantire il miglioramento di uno o più indicatori che sono migliorabili nel periodo di validità del certificato. Ogni entità certificata dovrà indicare nel proprio manuale gli ambiti di miglioramento scelti per essere implementati nel corso del ciclo di certificazione. Il Programma di Miglioramento deve indicare almeno: il numero dell'indicatore, l'obiettivo ultimo relativo ai 5 anni di validità della certificazione; le azioni previste per raggiungere l'obiettivo finale; i tempi previsti; le risorse umane e finanziarie allocate (o che si prevedono di impiegare); il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ultimo;

- gestione delle NC e delle AC;
- gestione dei reclami (con relativo registro), ricorsi e controversie;
- gestione dei controlli interni condotti attraverso le attività di audit annuali interni e riesame delle attività riguardanti la GFS; il programma di monitoraggio interno dovrebbe comprendere tutti i Criteri e gli Indicatori di GFS e i requisiti di gestione applicabili (per la certificazione GT o la certificazione di GR queste attività dovrebbero essere amministrare e riesaminate a livello centrale (GT o GR); tutti gli aderenti alla GFS dovrebbero esservi assoggettati; come previsto dal programma di monitoraggio annuale, le GT e i GR dovrebbero prendere in considerazione i seguenti requisiti minimi al fine di poter fornire sufficienti garanzie di conformità all'intera organizzazione di gruppo rispetto allo standard di GFS:

a. Numero (x) di aderenti (n. Ps) da assoggettare ad audit

Aderenti	Campione
Fino a 30	$x = \sqrt{n. Ps}$
31-300	$x = 0.8 * \sqrt{n. Ps}$
301-3.000	$x = 0.6 * \sqrt{n. Ps}$
3.001-10.000	$x = 0.4 * \sqrt{n. Ps}$
Oltre 10.000	$x = 0.2 * \sqrt{n. Ps}$

b. Ettari (x) di Superficie Certificata (SC) del GT o del GR da assoggettare ad audit interno (il monitoraggio può essere distribuito tra gli aderenti del campione):

$$c. x = 0,6 * \sqrt{SC}$$

- d. Distribuzione geografica della principale tipologia di formazione forestale (es. alpina, subalpina, mediterranea...)
- e. Forma di gestione delle formazioni (alto fusto, ceduo)
- f. Realizzazione di audit interni annuali (azioni correttive e/o preventive, loro stato ed efficacia);
- g. Reclami interni ed esterni (es. dai soggetti interessati);

- descrizione sistema documentale (gestione documenti, registrazioni e comunicazione all'interno e verso l'esterno dell'organizzazione);
- eventuale gestione della rintracciabilità dei prodotti del bosco di cui al capitolo 2.1 del presente documento.

4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

4.1 Uso del certificato

Nel caso della certificazione di gruppo territoriale, il certificato conferma che il gruppo è conforme ai requisiti dello standard di GFS e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili. Dopo che il certificato è stato rilasciato dall'OdC, il GT:

- a) rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un "certificato di adesione" che si riferisce al Certificato di Gruppo Territoriale e che conferma all'aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo Territoriale; e
- b) inoltra tali documenti al PEFC-Italia.

Il "certificato di adesione" contiene la dichiarazione seguente: "*[informazioni sull'aderente] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC Italia, approvato dal PEFC Council in data _____ . La proprietà forestale fa parte del Gruppo [nome del Gruppo] che è stata certificata da [nome dell'OdC] con certificato n° _____ del _____, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia.*"

Il certificato d'adesione vale a partire dalla data della firma dell'atto di impegno volontario e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

Nel caso della certificazione di gruppo, GR - ricevuto il certificato -:

- rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un "certificato di adesione" che si riferisce al Certificato Forestale di Gruppo e che conferma all'aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo; e
- inoltra tali documenti a PEFC-Italia.

Il Certificato di adesione contiene la dichiarazione seguente: "*[informazioni sull'aderente] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia, approvato dal PEFC Council in data _____ . La proprietà forestale fa parte del gruppo [nome del gruppo] che è stato certificato da [nome dell'OdC] con certificato n° _____ del _____, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia.*"

Il certificato di adesione vale a partire dalla data della firma dell'atto di impegno volontario dopo il rilascio della Certificazione Forestale e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

4.2 Uso del logo PEFC

Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (in possesso del certificato) in maniera combinata con marchi individuali o collettivi. Per dettagli vedasi ITA 1003.

4.3 Rinuncia alla certificazione

Nel caso della certificazione di gruppo territoriale, la rinuncia di un GT alla certificazione PEFC porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

Nel caso della certificazione di gruppo, la rinuncia del GR alla certificazione PEFC porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

Nel caso della certificazione individuale, la rinuncia alla certificazione PEFC comporta la revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

La rinuncia di singoli aderenti al GT o al GR è gestita direttamente dal ARGT o dal GR; gli aderenti che rinunciano saranno cancellati dal registro degli aderenti ai GT o al GR.

Il richiedente rinunciatario o gli eventuali associati (nel caso di GT e GR) rinunciatari comunicano la loro decisione per iscritto a PEFC Italia e all'OdC.

5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI per GFS e per COC

PEFC Italia è il responsabile per le attività relative alla creazione e gestione degli standard di certificazione e ogni richiesta di informazione o reclamo deve essere indirizzata alla Segreteria (i riferimenti sono reperibili in ogni documento normativo e all'interno del sito web).

5.1 Gestione ricorsi contro l'OdC

Ogni ricorso dovrà essere gestito seguendo le procedure stabilite dagli OdC stessi, procedure che dovranno essere accettate dal richiedente all'atto dell'incarico all'OdC stesso.

PEFC-Italia mantiene registrazione dei ricorsi e dei contenziosi presentati dai propri aderenti e dai richiedenti certificati.

Per quanto concerne gli appelli avverso la decisione di PEFC-Italia sul ricorso, PEFC-Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale il quale è composto da tre arbitri di cui:

- o un rappresentante nominato da PEFC-Italia;
- o un rappresentante nominato dall'appellante;
- o una terza parte indipendente con funzioni di Presidente del Collegio nominata da entrambe le parti, o in caso di mancato accordo, scelta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Per quanto non disposto dal presente paragrafo, si deve fare riferimento al Libro, IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Eventuali ricorsi e contenziosi contro l'OdC vengono gestiti secondo le procedure previste dal medesimo.

5.2 Gestione reclami

PEFC Italia mantiene registrazione di tutti i reclami effettuati da:

- a) aderenti verso il rappresentanti dei gruppi;
- b) GT/GR verso i propri aderenti;
- c) aderenti (AZ, GR e GT) e parti terze esterne non indicate al punto 2.2.

Il reclamo deve essere inviato per iscritto con raccomandata provvista di ricevuta di ritorno e firmato dal reclamante oppure tramite Posta Elettronica Certificata; l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia a PEFC-Italia, quando il reclamo abbia rilevanza civile o penale.

Per quanto concerne tali reclami, PEFC Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale (vedi 5.1), se questi non sono risolti già a livello di AZ, GR o di GT e non sono relativi al processo di certificazione.

Per quanto non sia espressamente disposto dal presente paragrafo le parti coinvolte devono fare riferimento al Libro IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Qualora il reclamo riguardi aspetti relativi a quanto previsto dalle norme PEFC-Italia, l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia anche all'OdC, il quale – riscontratolo positivamente – intraprende un audit supplementare;

Qualora i proprietari, il GT o il GR sporgano reclamo nei confronti dell'OdC, quest'ultimo è chiamato a notificarlo a PEFC-Italia e all'OA.

6 REVISIONE DELLO STANDARD E RIACCREDITAMENTO

Il PEFC Italia, in qualità di ente normatore, sviluppa e revisiona periodicamente il suo standard di gestione forestale, in accordo con quanto riportato in PEFC ST 1001-2010. Nell'appendice 1 sono descritte le azioni intraprese per il rispetto dei requisiti dello standard PEFC ST 1001-2010.

Per ogni eventuale requisito prescritto mancante in questo documento, si prenda come riferimento PEFC ST 1001-2010.

6.1 Il PEFC Italia come ente normatore

6.1.1 Il PEFC Italia ha procedure scritte inerenti le attività di revisione dello standard che descrivono:

- a) Il suo status e struttura, incluso un organismo responsabile per il raggiungimento del consenso e per l'adozione formale dello standard
- b) Le procedure di mantenimento delle registrazioni
- c) Le procedure per la rappresentazione bilanciata degli stakeholder
- d) I processi di revisione dello standard
- e) I meccanismi per raggiungere il consenso
- f) La revisione degli standard/documenti normativi

6.1.2 Il PEFC Italia rende pubblicamente disponibili le proprie procedure per la revisione dello Standard e con regolarità revisiona le stesse, considerando i commenti degli stakeholder

6.1.3 Il PEFC Italia conserva la documentazione relativa al processo di revisione dello standard, fornendo evidenze della conformità fra i requisiti di PEFC ST 1001-2010 e le proprie procedure. La documentazione è conservata per almeno cinque anni e, su richiesta, è disponibile per chiunque fosse interessato.

6.1.4 Il PEFC Italia stabilisce un gruppo di lavoro permanente o temporaneo responsabile per le attività di revisione dello Standard. Il Gruppo di lavoro:

- a) è accessibile agli Stakeholder materialmente e direttamente interessati,
- b) ha una rappresentazione bilanciata sia per l'attività decisionale delle categorie di Stakeholder rilevanti rispetto all'argomento di discussione sia per la portata geografica dello standard in cui i singoli interessi non devono dominare né essere dominati nel processo
- c) include Stakeholder con competenze pertinenti all'oggetto dello standard, sia chi sostanzialmente interessato dalla norma sia chi può influenzare l'implementazione dello standard. La prima tipologia di stakeholder deve rappresentare una parte significativa dei partecipanti.

6.1.5 Il PEFC Italia stabilisce procedure per affrontare eventuali reclami sostanziali e procedurali relativi alle attività di standardizzazione accessibili agli stakeholder.

In seguito ad eventuali reclami, il PEFC Italia:

- a) da al soggetto interessato comunicazione dell'avvenuto ricevimento del reclamo
- b) raccoglie e verifica tutte le informazioni necessarie per validare il reclamo, valuta imparzialmente e oggettivamente il contenuto del reclamo, e matura una decisione riguardante il reclamo stesso
- c) Comunica formalmente all'interessato la decisione riguardo al reclamo e il relativo processo di gestione.

6.1.6 Il PEFC Italia stabilisce almeno un referente per domande e reclami riguardanti le sue attività di revisione dello standard. Il referente è facilmente raggiungibile.

6.2 Processo di revisione dello Standard

6.2.1 Il PEFC Italia identifica gli stakeholder utili per gli obiettivi e lo scopo del lavoro di revisione dello standard¹.

6.2.2 PEFC Italia identifica i soggetti svantaggiati e “chiave”, individuando le difficoltà alla loro partecipazione e stimolando proattivamente l'intervento e il contributo di questi nelle attività della revisione dello Standard.

6.2.3 Il PEFC Italia comunica l'inizio del processo di revisione dello Standard tramite un annuncio pubblico, contenente l'invito alla partecipazione, sia nel proprio sito che in altri idonei mezzi di comunicazione, al fine di permettere agli stakeholder di contribuire in maniera significativa.

Nell'annuncio pubblico sono presenti:

- a) informazioni sugli obiettivi, lo scopo, i passi del processo di revisione dello standard e il relativo programma;
- b) informazioni per gli stakeholder sulle possibilità di partecipare al processo
- c) invito agli stakeholder a nominare un rappresentante (o più) al gruppo di lavoro. L'invito agli stakeholder svantaggiati e agli stakeholder “chiave” è fatto in modo tale da assicurare che l'informazione raggiunga i destinatari previsti e che sia in un formato facilmente comprensibile
- d) invito a commentare gli scopi e l'intero processo di revisione dello Standard
- e) riferimento alle procedure di revisione dello standard pubblicamente consultabili

6.2.4 Il PEFC Italia revisiona il processo di revisione dello standard, basandosi sui commenti ricevuti in seguito all'annuncio pubblico e stabilendo un nuovo gruppo di lavoro o modificando la composizione del gruppo di lavoro già esistente sulla base di candidature ricevute.

L'accettazione e il rifiuto di una candidatura è giustificabile in relazione ai requisiti di rappresentazione bilanciata del gruppo di lavoro e alle risorse disponibili per la revisione dello standard.

6.2.5 Il lavoro del Gruppo di lavoro è organizzato in modo aperto e trasparente, in cui:

- a) le bozze di lavoro sono disponibili per tutti i membri del Gruppo di lavoro
- b) a tutti i membri del Gruppo di lavoro è data l'opportunità di contribuire allo sviluppo della revisione dello standard e inviare commenti alle bozze di lavoro
- c) i commenti e le opinioni presentate da ogni membro del Gruppo di lavoro è considerato in maniera aperta e trasparente; le loro risoluzioni e cambiamenti proposti sono registrati.

6.2.6 Il PEFC Italia organizza una consultazione pubblica sulla bozza e assicura che:

- a) l'inizio e la fine della consultazione pubblica è annunciata tempestivamente tramite mezzi appropriati
- b) l'invito di stakeholder svantaggiati e stakeholder “chiave” è fatto in modo tale da assicurare che l'informazione raggiunga il ricevente e che sia facilmente comprensibile
- c) la bozza pubblicamente disponibile ed accessibile

¹ L'operazione di mappatura degli stakeholder include la definizione dei settori interessanti, il motivo per il quale lo sono e, per ogni settore, i più probabili punti chiave, gli stakeholder e mezzi di comunicazione più idonei

- d) la consultazione pubblica è aperta per almeno 60 giorni
- e) tutti i commenti ricevuti sono considerati dal Gruppo di lavoro in maniera oggettiva
- f) è pubblicamente disponibile (nel sito del PEFC italia) un riassunto dei commenti ricevuti, che includono il risultato sulla loro analisi

6.2.7 Il PEFC Italia organizza un test pilota dei nuovi Standard. Il risultato del test pilota è considerato dal Gruppo di lavoro².

6.2.8 La decisione del gruppo di lavoro

La decisione del gruppo di lavoro che raccomandi la bozza finale per l'approvazione formale è presa sulla base del consenso. Per raggiungere il consenso, il Gruppo di lavoro può utilizzare i seguenti processi alternativi, al fine di stabilire se vi è opposizione:

- a) un incontro faccia a faccia in cui ci sia un voto (verbale del tipo si/no, alzata di mano per un voto si/no, una proposta dal Presidente per la quale non ci siano espressioni di dissenso, un processo formale di ballottaggio..)
- b) un incontro tramite web-conferenza in cui ci sia un voto verbale del tipo si/no
- c) comunicazioni email nelle quali si richiede ai membri di dare il proprio consenso o l'obiezione. Tale modalità prevede l'uso di una risposta scritta dei membri (con la modalità "una delega un voto")
- d) combinazione delle precedenti

6.2.9 Nel caso di un voto negativo che comporta un'opposizione sostenuta da parte di una rilevante componente del Forum, la risoluzione si basa sui seguenti meccanismi

- a) discussione e negoziazione sulla questione controversa tra i membri del Gruppo di lavoro, al fine di trovare un compromesso
- b) negoziazione diretta tra chi ha avanzato l'obiezione e chi ha un differente punto di vista sulla questione controversa, al fine di trovare un compromesso
- c) processo di risoluzione della disputa

6.2.10 La documentazione riguardante l'implementazione del processo di revisione dello standard è pubblicamente disponibile

6.2.11 L'ente normatore approva formalmente gli standard e i documenti normativi sulla base di prove di consenso raggiunte dal Gruppo di lavoro

6.2.12 Gli standard approvati formalmente sono pubblicati tempestivamente e resi pubblicamente disponibili

6.3 Revisione degli Standard e dei documenti normativi

6.3.1 Lo standard e i documenti normativi sono rivisti e revisionati almeno ogni cinque anni


6.3.2 La revisione definisce la data di entrata in vigore e quella di transizione dello Standard e dei documenti normativi aggiornati

6.3.3 La data di entrata in vigore non eccede un anno dalla pubblicazione degli Standard. Questo periodo è reso necessario per il riconoscimento degli standard e dei documenti normativi aggiornati, per introdurre i cambiamenti, per la disseminazione delle informazioni e per la formazione.

² Il Test pilota non è richiesto nel caso in cui la revisione di uno standard in cui l'esperienza derivante dal suo utilizzo può sostituire il suddetto testo pilota.

6.3.4 La data di transizione non eccede il periodo di un anno, eccetto per giustificate ed eccezionali circostanze per le quali l'implementazione degli Standard e dei documenti normativi revisionati richiede un periodo più lungo.

Figure 1: Standard-setting process



Appendice 1

Regolamento del GdL del Forum

Processo di revisione degli standard del PEFC Italia e regole del Gruppo di Lavoro del Forum

Introduzione

La prima edizione dello Standard PEFC Italia (2001-2002) è stato il prodotto di un processo che ha coinvolto una rappresentanza equilibrata della componente sociale, ambientale ed economica del mondo forestale e degli stakeholder italiani. Tutti gli stakeholder sono stati invitati a partecipare nello sviluppo dello standard e le associazioni che rappresentano il settore forestale italiano, i proprietari forestali e i gestori hanno appoggiato il processo e hanno partecipato attivamente (150 persone da ogni parte d'Italia che hanno frequentato gli eventi pubblici del Forum). Lo standard è stato approvato nel 2003.

Nel 2008-09 lo standard è stato sottoposto alla prima revisione, con lo stesso procedimento di coinvolgimento del mondo forestale.

Scopo

Il documento definisce le procedure e il processo per la revisione degli standard del PEFC Italia, in particolare per seconda revisione.

Le procedure sono state sviluppate per assicurare l'allineamento con i requisiti del PEFC Council per lo schema di certificazione di gestione forestale sostenibile e sono coerenti allo standard PEFC ST 1001:2010

Obiettivi

Questo documento definisce i ruoli, le responsabilità e autorità del Gruppo di Lavoro del Forum in relazione alla revisione dello standard di certificazione forestale PEFC in Italia.

Data di approvazione

17 Febbraio 2015

Referenze

- Statuto PEFC Italia
- PEFC ST 1001:2010

Terminologia e definizioni

- Soci – Soci del PEFC Italia
- Stakeholder: tutte le parti interessate coinvolte nella gestione della foresta dal punto di vista sociale, economico e ambientale
- Standard – ITA 1000, ITA 1001-1 e ITA 1001-2 (per la gestione sostenibile delle foreste); ITA 1004 e ITA 1004-1 (per la gestione della pioppicoltura sostenibile); ITA 1003 (schema di accreditamento GFS, GSP e CoC; requisiti minimi)
- Forum – il gruppo di lavoro individuato da PEFC Italia e da Federforeste che rappresenta il comitato che discute e propone un documento revisionato dello schema PEFC. Tale documento verrà reso pubblico per ricevere commenti per 60 giorni e verrà successivamente posto all'approvazione del CdA del PEFC.
- Membri del Forum – i partecipanti designati con diritto di voto

A Informazioni generali

A1 Indipendenza

L'associazione no profit, "PEFC Italia" è stata stabilita nell'aprile 2001 per gestire gli standard del PEFC Italia. L'Associazione è gestita dai soci, secondo lo Statuto. Gli scopi dell' Associazione PEFC Italia secondo l'articolo 1 sono: incoraggiare e migliorare la sostenibilità e lo sviluppo delle foreste, attraverso la promozione del sistema di certificazione PEFC.

In particolare l'Associazione:

- a) promuove il sistema di PEFC e il sistema di certificazione PEFC ITALIA ed alcuni sistemi di certificazione a livello regionale;
- b) determina metodi e criteri in conformità del processo di certificazione e definisce le procedure per alcuni emendamenti futuri;
- c) definisce i requisiti degli Organismi di certificazione e degli auditor;
- d) definisce le procedure degli standard di certificazione.

Lo Statuto del PEFC Italia e ITA 1000 non permettono all'Associazione di fare certificazione o accreditamento per assicurare che lo standard di certificazione sia sviluppato indipendentemente dalla certificazione o dai processi di accreditamento.

B. Il processo di partecipazione

B1 Gruppo di Lavoro del Forum

Per la revisione 2014 il Consiglio di Amministrazione di PEFC Italia ha chiesto a Fedferforeste di costituire il Forum in collaborazione con il Segretario generale. Nel forum devono essere rappresentate le categorie della filiera foresta–legno e delle piantagioni. Il Forum è incaricato di:

- a) proporre una revisione dello standard a cinque anni dalla sua emissione, come previsto da I componenti del Gruppo di Lavoro sono stati nominati da PEFC Italia e da Federforeste dopo aver raccolto e valutato le richieste di partecipazione.
- b) approvare le regole di funzionamento del Gruppo di Lavoro.

Il Gruppo di Lavoro comprende le categorie: Proprietà forestale; Amministrazioni pubbliche nazionali e regionali (ordinarie e a statuto speciale); Sindacati e organizzazioni di categoria; Industria di 1a e 2a trasformazione; Artigianato; Consumatori; Liberi professionisti; Associazioni ambientaliste; Cooperative e imprese di utilizzazioni boschive; altro (Università; Organizzazioni di Ricerca; enti normatori, ecc).

Ogni rappresentante può designare uno o più supplenti, se i supplenti partecipano alle riunioni insieme al rappresentante principale non hanno diritto di voto.

Il forum designa un Presidente con la funzione di promotore del consenso e del rispetto delle procedure. Il presidente esprime un voto come gli altri componenti, Il Presidente del Forum sarà responsabile di raccogliere tutte le osservazioni e di fare sintesi per arrivare ad una decisione finale.

Quanto non scritto espressamente in questo paragrafo, è normato da ITA 1000 – cap. 2.2.2.4 Gruppo di Lavoro del Forum.

Il segretario del PEFC coordinerà i lavori.

B2 Trasparenza

Il regolamento del forum e i documenti che vengono approvati vengono pubblicati sul sito web di PEFC, che darà informazione su contenuti, tempi e modalità del processo di revisione.

L'inizio del Forum da parte del Gruppo di Lavoro e le informazioni sul suo sviluppo devono essere comunicate pubblicamente e notificate direttamente agli stakeholder. I principali documenti, incluso questo regolamento, la bozza dei risultati degli incontri e le risposte formali ai commenti ricevuti saranno disponibili a tutte le parti interessate con pubblicazione sul sito web e segnalazione agli stakeholder.

I membri del Gruppo di Lavoro riceveranno tutti i documenti attinenti prima delle riunioni; i risultati degli incontri saranno resi disponibili ai componenti ognuno dei quali sarà responsabile dell'informazione alle proprie strutture di appartenenza.

B3 Consultazione e tempistica

Il processo di revisione dello standard include le modalità per la consultazione attraverso una serie di notifiche agli stakeholder e attraverso la pubblicazione dei seguenti documenti come almeno:

- a) una "consultazione iniziale degli stakeholder" con l'invito a commentare e correggere lo standard e ad identificare le aree che richiedendo una revisione (consultazione minima di 60 giorni): questo documento è utilizzato dal Gruppo di Lavoro come base per il proprio lavoro di revisione.
- b) I momenti di confronto dovranno essere almeno tre, con almeno un incontro diretto e con la possibilità di incontri telematici, su decisione del Forum stesso.
- c) il documento finale che includa una sintesi dei commenti del Gruppo di Lavoro e chiaramente identifichi e spieghi chiaramente i cambiamenti proposti sarà sottoposta a consultazione pubblica per un periodo minimo di 60 giorni prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione del PEFC Italia.

Il Forum può decidere la pubblicazione di parti del documento finale per raccogliere pareri esterni.

Entro 15 giorni dalla riunione presidenza e segreteria invieranno il verbale sintetico con le decisioni assunte e le modalità e i tempi per osservazioni e da parte dei presenti ed eventualmente per gli assenti.

Il forum indicherà temi, modalità e tempi per raccogliere proposte e pareri fra una riunione e la successiva.

Per favorire la discussione ordinata i componenti del forum sono invitati a sottoporre le modifiche in forma scritta utilizzando formato word in modalità revisione.

B4 Consenso

Le decisioni del Gruppo di Lavoro rappresentati sono approvate con il metodo del consenso (vedi C3)

B6 RegISTRAZIONI

Il Gruppo di lavoro dovrà tenere registrazione del processo di sviluppo dello standard, come:

- l'elenco di tutti i consulenti o altri individui che sono stati coinvolti nella revisione dello standard, insieme con i loro enti di rappresentanza.
- Elenco di tutti gli stakeholder che sono stati invitati a partecipare al processo di revisione dello standard.
- Elenco di tutti gli stakeholder del mondo forestale ai quali sono state spedite le bozze dello standard e i relativi cambiamenti specifici dello standard con invito a fare commenti.
- Tutta la corrispondenza in relazione allo sviluppo dello standard.
- Copia di ogni bozza dello standard che è stata preparata durante il processo di revisione.
- Copia di tutti i commenti messi per iscritto relativi alle bozze degli standard revisionati.
- Sintesi dei commenti di ogni bozza, insieme con una spiegazione del modo con cui i commenti sono stati considerati nel documento.

Il Gruppo di Lavoro fornirà al PEFC Italia una copia dei documenti sopra evidenziati, documenti che dovranno essere conservati dal PEFC Italia per almeno sette anni.

C. Sviluppo del processo

C1 Validità degli incontri

Il quorum per l'operatività delle attività del Gruppo di Lavoro sarà del 50% dei membri ufficiali del Forum.

C2 Decisioni per la revisione dello standard

Il Gruppo di Lavoro sarà responsabile della revisione dello standard.

Il lavoro è organizzato con l'obiettivo di raggiungere il più alto livello di consenso possibile. Secondo quanto stabilito dal PEFC Council in PEFC ST 1003:2010, tutte le decisioni dovranno essere basate su un consenso evidente. Il consenso non implica l'unanimità, ma è raggiunto se non esiste una ferma opposizione da parte di una rilevante componente del forum (10% dei componenti del forum, rappresentanti almeno due categorie).

Presidenza e segreteria devono garantire che si prenda in considerazione ogni punto di vista di tutte le parti interessate per riconciliare gli argomenti conflittuali. Un singolo interesse non può prevalere e nessuno può chiedere il veto.

Se non si raggiunge una formulazione accettata la segreteria del PEFC si farà garante si avvii un processo di risoluzione del conflitto – come da PEFC ST 1003:2010.

C3 Risoluzione delle controversie

Per situazioni irrisolvibili che non trovano un consenso per temi tecnici rilevanti, dovrà essere consultato il "Comitato di esperti per la risoluzione dei conflitti", composto da tre persone individuate dal PEFC Italia e da Federforeste, di riconosciuto valore nel settore forestale e con conoscenze del sistema di certificazione forestale PEFC.

La decisione del Comitato sarà definitiva e il risultato finale dovrà essere considerato dal Gruppo di Lavoro del Forum.

Appendice 2

Composizione del Forum/Gruppo di lavoro

Constituency and maximum number of appointments to Steering Group	Constituency Members	Name Organizations	Name	
Woodland owners and Consortium	Public Administration	Provincia Autonoma Trento	Francesco Dellagiacoma	
	Public Administration	Provincia Autonoma Bolzano	Marco Pietrogiovanna	
	Private and Public Forest Consortia	Federforeste	Pietro Torchio	
		Confagricoltura	Concezio Gasbarro	
	Private and Public Forest Consortia	Consorzio Amiata	Francesca Galli	
	Private forest owners Organization	Aziende Agricole diocesane riunite Srl	Leonardo Nocentini	
	Poplar growing	Asprolegno*	Fabio Fracchia	
	Regional Administration (Ordinary)	Regione Veneto	Giovanni Carraro e Isabella Pasutto	
	Regional Administration (Ordinary)	Regione Emilia Romagna	Enzo Valbonesi	
	Regional Administration (Special)	Regione Friuli Venezia Giulia*	Maria Cristina D'Orlando	
Wood processing industry	Private Organizations	Federlegno-Arredo	Claudio Garrone	
		Conlegno	Maria Rita Gallozzi	
Environmental organisations	National organization	Legambiente	Federica Barbera	
		Amici della Terra	Monica Tommasi	
		FareAmbiente	Massimo Scarpetta	
Forestry practitioners and forest workers (S)	National organization	Colafor	Gaspar Rino Talucci	
		Conaibo	Livio Bozzolo e Giulio Zanetti	
		Legnoservizi	Daniele Peresson	
Forest consultants organisations	Public organization	CONAF	Mattia Busti	
		Private organization	Geoconomica*	Alessandro Pansecco/Carlotta De Zio
		Private organization	Consorzio regionale forestale FORESTARE	Benito Scazziota
Consumers and civil society	National Consumer Organization	Aalsea*	Paolo Mori	
		Associazione culturale tecnica	AIAF (Associazione italiana agroforestazione)*	Michele Salviato
		Associazione zona rurale e Montana	ForestAmica	Claudio Cervellati
Other	Ente Normatore	PEFC Italia*	Antonio Brunori/ Eleonora Mariano	
		Accademia e Università	Accademia di Scienze Forestali	Davide Travaglini

	CNR	IVALSA Sesto Fiorentino	Carla Nati
	CRA	Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta*	Lorenzo Vietto e Domenico Coaloa Achille Giorcelli
	Coldiretti	Coldiretti – Sez.pioppo*	Stefano Loporati
	Unprofor	Unprofor	Andrea Montresor

Composition of the "Panel of experts for conflict resolution"

- 1) Pierluigi Bortoli (dirigente della R FVG, ora in pensione)
- 2) Filippo Brun (Professore di Economia Forestale – UniTo)
- 3) Sandro Castelli (libero professionista e già rappresentante del CONAF)